

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 567/2013 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2013****che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ reca l'elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Per alcuni dei paesi che figurano in detto allegato, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione ⁽³⁾, gli indirizzi Internet di taluni organismi di controllo risultano errati od obsoleti.
- (2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. Per alcuni degli organismi o delle autorità di controllo, il testo di detto allegato, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 508/2012 e (UE) n. 125/2013 della Commissione ⁽⁴⁾, contiene errori nelle categorie di prodotti indicate in relazione a taluni paesi terzi.
- (3) Inoltre, l'indirizzo Internet di un organismo di controllo, quale indicato negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, risulta errato.

- (4) Occorre pertanto modificare gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (5) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le indicazioni corrette relative a AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH si applichino a decorrere dalla data di applicazione dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 e che le indicazioni corrette relative a IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Şti e a Organización Internacional Agropecuaria si applichino a decorrere dalla data di applicazione dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2013.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

- 1) l'allegato III è rettificato secondo l'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV è rettificato secondo l'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, il punto 1) dell'allegato II si applica a decorrere dal 1° luglio 2012 e i punti 3) e 4) dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.⁽³⁾ GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 43 del 14.2.2013, pag. 1.

ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

- 1) al punto 5 del testo relativo a «Canada», la voce CA-ORG-002 è sostituita dalla seguente:

«CA-ORG-002	British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)	www.certifiedorganic.bc.ca ;
-------------	---	--

- 2) nel testo relativo a «Costa Rica», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Autorità competente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr»;

- 3) il testo relativo a «India» è rettificato come segue:

- a) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Autorità competente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, <http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp>»;

- b) al punto 5, le voci IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 e IN-ORG-021 sono sostituite dalle seguenti:

«IN-ORG-009	ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)	www.iscoporganiccertification.org
IN-ORG-011	Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)	www.nocaagro.com
IN-ORG-016	Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)	www.krishi.rajasthan.gov.in
IN-ORG-019	TUV India Pvt. Ltd	www.tuvindia.co.in
IN-ORG-021	Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)	www.mpkrishi.org ;

- 4) al punto 5 del testo relativo a «Giappone», la voce JP-BIO-005 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO-005	Japan Organic & Natural Foods Association	http://jona-japan.org/english/ ;
-------------	---	---

- 5) al punto 5 del testo relativo a «Tunisia», la voce TN-BIO-004 è sostituita dalla seguente:

«TN-BIO-004	Lacon	www.lacon-institut.com ;
-------------	-------	--

- 6) al punto 5 del testo relativo a «Stati Uniti», le voci US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 e US-ORG-055 sono sostituite dalle seguenti:

«US-ORG-005	BIOAGRICert	http://www.bioagricert.org/english
US-ORG-023	Maryland Department of Agriculture	http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx
US-ORG-028	Montana Department of Agriculture	http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html
US-ORG-055	Texas Department of Agriculture	http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx ».

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

- 1) al punto 3 del testo relativo a «AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH», la voce «Ghana» è sostituita dalla seguente:

«Ghana	GH-BIO-151	x	—	—	x	—	—»;
--------	------------	---	---	---	---	---	-----

- 2) nel testo relativo a «BioAgriCert S.r.l.», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sito Internet: <http://www.bioagricert.org/english/>»;

- 3) nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Şti», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Turchia	TR-BIO-158	x	—	—	x	—	—»;

- 4) al punto 3 del testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», la voce «Argentina» è sostituita dalla seguente:

«Argentina	AR-BIO-110	—	—	x	—	—	—».
------------	------------	---	---	---	---	---	-----